



Comune di Poggio a Caiano
(Prov. Di Prato)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 DEL 23/05/2022**

OGGETTO: VALIDAZIONE DA PARTE DI ATO TOSCANA CENTRO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2022 - PRESA D'ATTO. DETERMINAZIONE TARIFFE TARI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER L'ANNO 2022.

Il giorno ventitre del mese di Maggio dell'anno duemilaventidue, alle ore 18:25, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di seconda convocazione.

Il Sindaco-Presidente Francesco Puggelli, constatato il numero legale - con l'assistenza degli scrutatori sigg. Daouas Celine, Sforazzini Marina, Chiti Stefano - e con la partecipazione del Segretario Comunale Andrea Meo - dà inizio alla trattazione del presente argomento.

Alla discussione sono presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Nominativo	Presente	Assente
PUGGELLI FRANCESCO	X	
RICCIARELLI FRANCESCO	X	
VETTORI PAOLA	X	
LENZI MATTEO	X	
PUCCI ALESSANDRO	X	
DAOUAS CELINE	X	
CECCHI ENRICO ANDREA	X	
SFORAZZINI MARINA	X	
PUCCI GIANLUCA	X	
BRESCI DILETTA	X	
CHITI STEFANO	X	
CHITI ELENA	X	
LANZILOTTO VALENTINA	X	

Totale Presenti: 13

Totale Assenti: 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso dalla autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Visto l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che vha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali.

Vista la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Vista la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità,

nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Dato atto che le sopra citate delibere dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

Visto altresì che l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Preso atto che il soggetto affidatario dell'intero ciclo dei rifiuti per l'Ambito territoriale di riferimento in cui è situato il Comune di Poggio a Caiano è la società Alia Servizi Ambientali S.p.A. (Alia), in forza di contratto di servizio stipulato a seguito dell'espletamento di una gara europea;

Considerato che Alia, in conformità a quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in applicazione del MTR, ha redatto la predisposizione del PEF degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 che ha trasmesso all'Ente territorialmente competente;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Poggio a Caiano è presente e operante ATO Toscana Centro, Ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Rilevato che ATO Toscana Centro, in data 20/05/2022, con deliberazione n. 07/2022 ha validato il Piano Economico Finanziario di ambito per il 2022-2025 e ha provveduto a trasmettere a questo Comune la validazione oltre a tutta la documentazione necessaria in data 25/05/2022 alla pec dell'Ente;

Preso atto del piano finanziario validato da ATO Toscana Centro, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019, così come integrata dalla delibera ARERA n. 238/2020, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle

caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), il quale espone un costo complessivo di € 1.949.741,00, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante di ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 15/09/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo quella approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 29/06/2021;

Ritenuto per quanto sopra, di prendere atto del Piano finanziario, validato da ATO Toscana Centro, con i relativi allegati, riportati nell'allegato A alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale e ribadito che la predetta documentazione dovrà essere trasmessa ad ARERA ai fini della successiva approvazione da parte della stessa, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Atteso pertanto che la validazione del piano finanziario ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 159/99 e l'approvazione della tariffa di riferimento costituisce il presupposto per l'applicazione della TARI, nonché per la sua articolazione secondo le disposizioni del relativo Regolamento comunale e che per l'anno 2022 il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come determinato dal Piano Finanziario di cui sopra, ammonta ad € 1.949.741,00;

Visto l'art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011;

Richiamati in particolare i commi dal 641 al 668 dell'art. 1, legge n. 147 del 2013 che disciplinano l'applicazione della TARI;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 7 aprile 2014 con la quale è stato disposto di avvalersi fino alla scadenza del contratto per la gestione del tributo, del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e, quindi, di affidare ad ASM spa tutte le attività inerenti la gestione del nuovo tributo, con esclusione della fase coattiva, in conformità alle modalità di gestione del precedente tributo comunale denominato TARES e a quanto previsto della Legge 147/2013;

Dato atto che con atto rogiti del Notaio Cambi in data 24/02/2017, è avvenuta la fusione per incorporazione di ASM spa, Publiambiente spa e Cis Spa in Quadrifoglio spa che ha assunto la

denominazione di Alia servizi ambientali spa e che, a seguito di tale atto tutte le attività svolte da Asm spa vengono svolte da Alia servizi ambientali spa;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 36 del 09/04/2022 con la quale sono state determinate le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno 2022 come segue:

Utenze non domestiche:

- **31 maggio 2022** prima rata di acconto della componente sui rifiuti calcolata per i primi sei mesi, con possibilità di rateizzazione in 3 rate aventi scadenza: 31/05/2022-31/07/2022-30/09/2022. Il pagamento delle rate dovrà avvenire utilizzando i bollettini/f24 emessi da Alia e disponibili assieme all'avviso di pagamento;
- **31 dicembre 2022** rata a saldo della componente sui rifiuti calcolata per l'intera annualità, dedotti gli importi del precedente acconto, con possibilità di rateizzazione in 2 rate aventi scadenza: 31/12/2022 – 28/02/2023. Il pagamento delle rate dovrà avvenire utilizzando i bollettini/f24 emessi da Alia e disponibili assieme all'avviso di pagamento.

Utenze domestiche:

- **31 maggio 2022** prima rata di acconto della componente sui rifiuti calcolata per i primi sei mesi;
- **31 dicembre 2022** rata a saldo della componente sui rifiuti calcolata per l'intera annualità, dedotti gli importi del precedente acconto.

Precisato che

- il tributo TARI è corrisposto per anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) e la tariffa è commisurata alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; - il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutte gli oneri relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

Evidenziato quanto segue:

- l'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. titolato regolamento attuativo dell'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 "recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" prevede che "la tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" e che "la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1".

- per la "determinazione della tariffa", l'art. 3 stabilisce che "sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la

tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato”. Gli enti locali devono, cioè, in primo luogo individuare il costo complessivo del servizio e procedere successivamente a determinare la tariffa;

- quanto alla composizione della tariffa, l’art. 3, comma 2, ribadisce – in ossequio all’art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 22/1997 – che “la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione”.

- la tariffa è dunque la somma di due parti: la parte fissa e la parte variabile. La parte fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti. La parte variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.

- l’art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 articola poi la tariffa in due fasce: una di utenza domestica e una non domestica.

In applicazione stretta della disciplina normativa sopra richiamata, il Comune di Poggio a Caiano ha ripartito i costi e determinato i coefficienti sulla base degli studi di monitoraggio commissionati all’ente gestore secondo i seguenti criteri:

• la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche viene effettuata sulla base dei risultati del monitoraggio dei flussi in entrata dei rifiuti urbani raccolti nel territorio e per effetto delle altre voci di costo che compongono la tariffa. Sulla base di tale monitoraggio, si ritiene di rideterminare, per l’anno 2021, la ripartizione secondo le seguenti percentuali: **Utenze Domestiche 56,50 % - Utenze non Domestiche 43,50%**; • per la determinazione dei Kc e Kd, finalizzati alla commisurazione della tariffa delle utenze non domestiche, il Comune di Poggio a Caiano ha scelto di attribuire il valore compreso tra quelli minimi e massimi indicati nella tabella n° 4 del D.P.R.158/99, confermando quelli adottati con le precedenti deliberazioni (Allegato B);

Ritenuto, conseguentemente, di approvare per l’anno 2022 la tariffa a metro quadro commisurata ad anno solare per ogni categoria di utenza domestica e non domestica, come riportato nell’allegato C);

Rilevato che il Comune stabilisce annualmente, come previsto dal Regolamento, le seguenti agevolazioni a carattere ambientale:

- Coefficienti di riduzione tariffaria da applicare alle utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata, limitatamente alla parte variabile fino ad un massimo del 30% o, per le attività inerenti merci deperibili, del 50%
- Coefficienti di riduzione tariffaria da applicare alle utenze non domestiche che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore, limitatamente alla parte variabile e fino ad un massimo del 20%.

Ritenuto, quindi, di prevedere le riduzioni a carattere ambientale riportate nell'allegato D), come parte integrante e sostanziale;

Atteso, inoltre, che il Regolamento per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) prevede, all'art. 23, la possibilità di introdurre ulteriori agevolazioni e riduzioni oltre a quelle già previste nella norma istitutiva attraverso apposito atto di Consiglio, prevedendone l'iscrizione a bilancio come autorizzazioni di spesa e garantendo la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto, pertanto, di adottare anche per l'anno in corso, a valere sia sulla parte variabile che fissa della tariffa delle utenze domestiche, la riduzione in base alle seguenti fasce di reddito ISEE:

- Riduzione del 50% per redditi fino ad € 8.500,00;
- Riduzione del 35% per i redditi da € 8.501,00 fino ad € 10.000,00;

Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui sopra, il contribuente deve presentare, per l'anno di imposta 2022, apposita domanda allegando il modello ISEE in corso di validità, determinato ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159. L'agevolazione verrà concessa a valere sul primo avviso di pagamento utile della TARI 2022, nel caso in cui al momento dell'attribuzione del beneficio il pagamento sia già avvenuto l'erogazione avverrà tramite rimborso al contribuente. L'erogazione avverrà fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione secondo la graduatoria da comporre in base all'indicatore ISEE, dal più basso al più alto;

Atteso che nel Bilancio di previsione 2022-2024, nell'annualità 2022, è stata prevista e stanziata la somma di € 12.548,00 finalizzata alla copertura delle sopra specificate agevolazioni;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi finanziari e del Responsabile del Servizio Tecnico, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 21/05/2022;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali, per le seguenti motivazioni: consentire l'attivazione urgente delle procedure connesse all'approvazione del presente atto;

CON 8 voti favorevoli e 5 contrari (Bresci, Chiti E., Chiti S., Lanzilotto e Cecchi) espressi in forma palese

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere mero atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti

per l'anno 2022 e i relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-2, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 3) Di dare atto che ATO Toscana Centro provvederà a trasmettere il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2022, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR-2, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR-2, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99, oltre a tutta l'ulteriore documentazione prevista dalla norma, mediante l'apposita piattaforma online, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- 4) di approvare per l'anno 2022 la ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche nelle percentuali del 56,50% per le utenze domestiche e 43,50% per le utenze non domestiche;
- 5) di confermare per l'anno 2021 i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti nell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, riportati nell'allegato B) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 6) di approvare gli importi unitari delle tariffe riportati nell'allegato C) accluso a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 7) di applicare per l'anno 2022, a norma degli art. 20 e 21 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), le riduzioni tariffarie di carattere ambientale per le utenze domestiche e non domestiche, secondo le seguenti modalità:
 - a) Utenze domestiche che utilizzano il composte: riduzione del 10% sulla parte variabile; b) Utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata: riduzione tariffaria limitatamente alla parte variabile fino ad un massimo del 30% o, per le attività inerenti merci deperibili, fino ad un massimo del 50%;
 - c) Utenze non domestiche che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore: riduzione tariffaria limitatamente alla parte variabile fino ad un massimo del 20%. I coefficienti da utilizzare per l'applicazione delle riduzioni di cui ai punti b), c), sono contenuti nel prospetto allegato (D), che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento. Le domande per l'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui ai punti a), b), c), devono essere presentate corredate dalla documentazione attestante l'effettivo conferimento;
- 8) di adottare per l'anno 2022, per le utenze domestiche, la riduzione, a valere sia sulla parte fissa che variabile, in base alle seguenti fasce di reddito: a. riduzione del 50% per i redditi ISEE fino ad € 8.500,00; b. riduzione del 35% per i redditi ISEE da € 8.501,00 e fino ad € 10.000,00;
- 9) Di prevedere che per poter beneficiare delle agevolazioni dovrà essere presentata apposita domanda come meglio dettagliato in narrativa;
- 10) Di dare atto che nello schema di Bilancio di Previsione 2022 è stata prevista la somma di euro 12.548,00 finalizzata alla copertura delle agevolazioni;
- 11) Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario e di supporto a provvedere con propri atti per l'esecuzione del presente deliberato.
- 12) Di trasmettere copia del presente atto alla Direzione per la fiscalità locale del Ministero della Finanza entro 30 giorni dalla data di esecutività e di disporre che si provveda alla sua pubblicazione per avviso ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze 101/E del 17 aprile 1998.

13) di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2021.

Il Consiglio con 8 voti favorevoli e 5 contrari (Bresci, Chiti E., Chiti S., Lanzilotto e Cecchi) espressi in forma palese delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000, per la seguente motivazione: consentire l'attivazione urgente delle procedure connesse all'approvazione del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Francesco Puggelli

Il Segretario Comunale
Andrea Meo

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

TARIFE NON DOMESTICO COMUNE DI POGGIO A CAIANO ANNO 2022

categorie	Attivita	parte fissa	parte variabile	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,164351829	3,346301236	0,45	5,2
2	Cinematografi e teatri	1,190226314	2,734957741	0,46	4,25
3	Autorimesse senza alcuna vendita diretta	1,345473225	3,088893448	0,52	4,8
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,095833293	4,794220039	0,81	7,45
5	Stabilimenti balneari	1,448971165	3,307690067	0,56	5,14
6	Esposizioni, autosaloni	1,448971165	3,294819678	0,56	5,12
7	Alberghi con ristorante	3,467181003	7,934595045	1,34	12,33
8	Alberghi senza ristorante	2,63919748	6,061953392	1,02	9,42
9	Case di cura e riposo	3,053189241	7,027232595	1,18	10,92
10	Ospedali	3,260185122	7,471261028	1,26	11,61
11	Uffici, agenzie	3,156687182	5,727323269	1,22	8,9
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	2,225205718	5,077368606	0,86	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	2,975565786	7,207418046	1,15	11,2
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,104938211	6,982186232	1,2	10,85
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,225205718	5,0838038	0,86	7,9
16	Banchi di mercato, beni durevoli	3,674176883	9,414689822	1,42	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,535699539	5,810980799	0,98	9,03
18	Attività artigianali tipo bottehe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,225205718	4,749173677	0,86	7,38
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,535699539	5,206072499	0,98	8,09
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,069958808	4,787784845	0,8	7,44
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,147582263	4,716997703	0,83	7,33
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	12,98899152	21,44850388	5,02	33,33
23	Mense, birrerie, amburgherie	9,056069783	20,72132688	3,5	32,2
24	Bar, caffè, pasticceria	8,771450447	21,51929102	3,39	33,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,967901138	12,4714073	1,92	19,38
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,890277683	12,37487938	1,89	19,23
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,9449072	25,27100952	4,23	39,27
28	Ipermercati di generi misti	4,450411436	10,20621877	1,72	15,86
29	Banchi di mercato generi alimentari	13,014866	29,76277541	5,03	46,25
30	Discoteche, night club	3,311934092	7,606400116	1,28	11,82

TARIFFE DOMESTICO COMUNE DI POGGIO A CAIANO ANNO 2022

Numero componenti nucleo familiare	parte fissa	parte variabile
1 componente del nucleo familiare	0,648404063	146,493309709
2 componenti del nucleo familiare	0,708720720	175,791971650
3 componenti del nucleo familiare	0,769037377	219,739964563
4 componenti del nucleo familiare	0,829354034	249,038626505
5 componenti del nucleo familiare	0,882131109	263,687957476
6 componenti del nucleo familiare	0,927368601	278,337288447

Numero componenti nucleo familiare	Ka	Kb
1 componente del nucleo familiare	0,86	1
2 componenti del nucleo familiare	0,94	1,2
3 componenti del nucleo familiare	1,02	1,5
4 componenti del nucleo familiare	1,1	1,7
5 componenti del nucleo familiare	1,17	1,8
6 componenti del nucleo familiare	1,23	1,9

**RIDUZIONI TARIFFARIE A CARATTERE AMBIENTALE
ART. 20 E 21 REGOLAMENTO TARI**

A) Riduzioni utenze domestiche

Utilizzo del composte per conferire il materiale putrescibile: riduzione del 10%

B 1) Riduzioni utenze non domestiche per adesione al sistema di raccolta differenziata svolto dal gestore e per avvio a riciclo rifiuti a terzi debitamente autorizzati (Massimo 30%).

Le riduzioni verranno concesse sulla parte variabile della tariffa, a scaglioni in base al raggiungimento di una determinata percentuale di rifiuti avviati alla raccolta differenziata, sia tramite il gestore del servizio pubblico, sia tramite ditte private, debitamente autorizzate, rispetto alla quantità di rifiuti prodotti, calcolati utilizzando l'indice di produzione Kd.

Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della TIA = Kg. X (kg X = chilogrammi totali annui dell'utenza non domestica di riferimento in base ai mq a tariffa). Sono previste le seguenti ipotesi:

Raggiungimento di Agevolazione sulla parte variabile pari al

<u>30% di X 10%</u>
<u>50% di X 20%</u>
<u>70% di X 30%</u>

B 2) Riduzioni utenze non domestiche per adesione al sistema di raccolta differenziata inerenti merci deperibili svolto dal gestore e per avvio a riciclo rifiuti a terzi debitamente autorizzati (Massimo 50%).

Le riduzioni verranno concesse sulla parte variabile della tariffa, per adesione al sistema di raccolta differenziata svolto dal gestore e per avvio al riciclo rifiuti a terzi debitamente autorizzati; l'utente è tenuto alla presentazione della domanda di adesione al sistema delle raccolte differenziate.

Riduzione del 10%

C) Riduzioni utenze non domestiche per il conferimento diretto di rifiuti speciali assimilati direttamente presso gli impianti del gestore (Massimo 20%).

Le riduzioni verranno concesse sulla parte variabile della tariffa, in base al raggiungimento di una determinata percentuale di rifiuti conferiti direttamente agli impianti del gestore del servizio pubblico rispetto alla quantità di rifiuti prodotti calcolati utilizzando l'indice di produzione Kd.

Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della TIA = Kg. X (kg. X = chilogrammi totali annui dell'utenza non domestica di riferimento in base ai mq a tariffa). Sono previste le seguenti ipotesi:

Raggiungimento di Agevolazione sulla parte variabile pari al

<u>30% di X 5%</u>
<u>50% di X 10%</u>
<u>70% di X 15%</u>
<u>90% di X 20%</u>

D) Riduzioni utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale.

La riduzione, applicata sulla parte variabile della tariffa, è concessa nella misura dell'1,5%, al raggiungimento del 70 % di quantità di beni alimentari ceduti a titolo gratuito rispetto alla quantità di rifiuti prodotti, calcolati utilizzando l'indice di produzione Kd. Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della TIA = Kg. X (kg X = chilogrammi totali annui dell'utenza non domestica di riferimento in base ai mq a tariffa);

Tutte le riduzioni si otterranno sulla base dei dati inerenti l'effettivo conferimento dei rifiuti, certificato dal Gestore del servizio pubblico.

Le riduzioni si applicano sulla parte variabile della tariffa annualmente dovuta, da determinare e concedersi nell'anno successivo e previa presentazione, entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di competenza, della domanda corredata della documentazione attestante l'effettivo conferimento.

Le suddette riduzioni vengono applicate solo nel caso in cui l'utente che le richieda risulti in regola con i pagamenti della tassa.



Comune di Poggio a Caiano
(Prov. Di Prato)

OGGETTO: VALIDAZIONE DA PARTE DI ATO TOSCANA CENTRO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2022 - PRESA D'ATTO. DETERMINAZIONE TARIFFE TARI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER L'ANNO 2022.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, responsabile del servizio "Servizi Finanziari e di Supporto" esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Poggio a Caiano, 18/05/2022

Il Responsabile
Lindi Simonetta / ArubaPEC S.p.A.
documento sottoscritto digitalmente



Comune di Poggio a Caiano (Prov. Di Prato)

OGGETTO: VALIDAZIONE DA PARTE DI ATO TOSCANA CENTRO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2022 - PRESA D'ATTO. DETERMINAZIONE TARIFFE TARI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER L'ANNO 2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, responsabile del “Servizio Finanziario e di Supporto”, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Poggio a Caiano, data

Il Responsabile
Lindi Simonetta / ArubaPEC S.p.A.
documento sottoscritto digitalmente